

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1446-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE D'AREZZO)

Comunicata alla Presidenza il 12 novembre 1981

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti Messicani in materia di riconoscimento di studi, diplomi, titoli e gradi accademici, firmato a Città del Messico il 28 novembre 1980, con allegati

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro della Pubblica Istruzione

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 1981

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'Accordo in esame, l'Italia e il Messico hanno stabilito di riconoscere validità ufficiale ai rispettivi titoli di studi, certificati, diplomi, titoli e gradi accademici. In base ad esso, pertanto, i titolari dei suddetti, acquisiranno pari diritti presso l'uno e l'altro dei due Stati contraenti ma esclusivamente ai fini della prosecuzione degli studi. Negli articoli 5, 6 e 7, dell'Accordo stesso, si prevedono, in particolare, diverse tipologie di riconoscimento dei titoli citati che vanno dalla validità auto-

matica, totale o parziale, all'equipollenza, alla convalida.

Poichè tale Accordo — che tende a facilitare l'accesso dei giovani ai sistemi scolastici dell'uno e dell'altro Stato — oltre a costituire un importante contributo alle relazioni culturali tra Italia e Messico, consentirà di facilitare il reinserimento nelle scuole italiane dei figli dei nostri connazionali emigrati, la Commissione affari esteri, all'unanimità, propone all'Assemblea di autorizzarne la ratifica.

D'AREZZO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti Messicani in materia di riconoscimento di studi, diplomi, titoli e gradi accademici, firmato a Città del Messico il 28 novembre 1980, con allegati.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 8 dell'Accordo stesso.